



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CARPINO SALVATORE, Presidente e Relatore
CASSANO FRANCESCO, Giudice
ALIFFI FRANCESCO, Giudice

in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 12/02/2025

proposto da

Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1t

contro

Comune di Fasano - Piazza Ciai 1 72015 Fasano BR

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1074007240074569 TARI 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 561/2025 depositato il

Richieste delle parti:

[illegible]

La società Ricorrente_1 ”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Fasano, impugnava l’avviso di accertamento esecutivo n. 1074007240074569 del 28.10.2024, emesso e notificato dal Comune di Ostuni in data 12.11.2024, con il quale si richiedeva il pagamento della somma complessiva di **euro 45.038,00** (comprensiva delle spese di notifica), a titolo di omesso versamento dell’imposta TARI (tassa sui rifiuti) per **l’anno 2021**, con riguardo alla struttura ricettiva denominata “Relais del Cardinale” con sede in Fasano.

1. l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e dell'art. 62 del decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507: esenzione dal pagamento dell'imposta, atteso che l'immobile in questione (struttura ricettiva denominata "Nominativo") non è stato "utilizzato" per l'anno 2021 (o frazione di esso);
2. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dei commi 641 e ss. della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 in combinato con D.L. 18/2020 e art. 53 della Costituzione e articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008: ai fini dell'imposizione, non può non tenersi conto del principio generale di ordine Costituzionale e Comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

La società ricorrente, pertanto, richiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado la dichiarazione di illegittimità e, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso; in subordine, richiedeva la riduzione della pretesa di cui all'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. Chiedeva, altresì, la trattazione in pubblica udienza.

Il Comune di Fasano, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 26.2.2025, ha controdedotto resistendo alle argomentazioni proposte *ex adverso*, evidenziando la correttezza del suo operato.

Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

In data 20.6.2025, il Comune di Fasano depositava, in via telematica, “brevi note difensive” e ribadiva quanto già dedotto nella precedente memoria difensiva.

In data 26.6.2025, la società ricorrente depositava, in via telematica, memoria difensiva e si riportava alle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.

All’udienza del 27 giugno 2025, la Corte di Giustizia Tributaria rigettava l’istanza di sospensione della esecutività dell’atto impugnato.

All’esito della pubblica udienza del **17 ottobre 2025**, la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Si osserva, in proposito, quanto segue.

La tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dal D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

Con il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. decreto Ronchi), è stata prevista, all’articolo 49, l’istituzione, da parte dei Comuni, di una “tariffa” per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle pubbliche vie (TIA).

La completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata via via differita dal legislatore, il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i vari Comuni, l’abolizione del prelievo soppresso, ha previsto con numerose disposizioni, contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un regime transitorio. Tale articolato regime concedeva termine ai Comuni, da ultimo fino a tutto il 2009, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenziario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia dalla popolazione dei Comuni stessi (cfr. art. I, comma 184, della legge 296/2006, come modificato dall’art. 5, commi da 1 a 2 *quinques*, del D.L. 208/2008 convertito con modificazioni nella legge 13/2009 il quale ultimo ha appunto stabilito che *“il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009”*).

Contestualmente con il D.Lgs n. 152/2006 è stata introdotta, all’articolo 238, la *“tariffa integrata ambientale”* (c.d. TIA/2 per distinguerla dalla precedente TIA/1); anche per il passaggio dalla TIA/1 alla TIA/2 è stato previsto un regime transitorio, prevedendosi che fino alla completa attuazione della

TIA/2 (e dunque all'emanazione del regolamento relativo) "*continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti*" ovvero del D.P.R. n. 158/1999 riguardante la TIA/1.

Infine, con l'articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Il succitato articolo 14 ha previsto, al comma 45, che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. I, commi da 161 a 170, della L. n. 296 del 27/12/2006; resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997; al comma 46 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

L'anno 2013, dunque, avrebbe dovuto inaugurare l'entrata in vigore della TARES, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi introdotto dal D.L. n. 201/2011. Ma una serie di difficoltà applicative hanno indotto il legislatore a modificare la disciplina prima con il D.L. n. 35/2013 e poi con il D.L. n. 102/2013. Alla fine, la legge di conversione del D.L. n. 102/2013 ha consentito ai Comuni di rimanere con i vecchi regimi (TARSU, TIA1 e TIA2), rinviando al 2014 l'applicazione della TARES, che poi sarà soppressa **e sostituita dalla TARI**.

Il presupposto impositivo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (cfr. art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993); ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello stesso decreto, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze **siano documentabili** e siano debitamente indicate nella denuncia originaria o di variazione.

In sintesi, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti non è dovuta solo se l'immobile è obiettivamente inutilizzabile ovvero se la casa non è abitabile, ossia laddove sia sprovvisto/a di allacciamenti con acqua, luce e gas, per i quali deve essere data disdetta (cfr. Cass. n. 16785 del 2002). Successivamente alla disdetta, il contribuente deve presentare domanda di esenzione al Comune, compilando gli appositi moduli di denuncia di cessazione, ai sensi del decreto legislativo n. 507/1993. Al riguardo, non va sottaciuto che, secondo il condivisibile indirizzo della Suprema Corte, qualora la parte non assolva all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve, infatti, alla

finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono - secondo il contribuente - i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente impositore di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall'art 70 del D.lgs. 507/1993, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali. In questo senso, da ultimo, Cass., Sez. 5°, sentenza n. 2623 del 27.1.2023: *"In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale"*.

In materia di agevolazioni fiscali, incombe sul contribuente la prova circa la sussistenza dei relativi presupposti. L'esenzione/agevolazione, infatti, rivestendo la natura di eccezione al principio dell'assoggettamento dell'imposta, deve essere "provata" dalla parte che la invoca.

Tale principio, come sopra già evidenziato, è conforme all'orientamento costante espresso dalla Suprema Corte in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, anche in materia di I.C.I./I.M.U. (cfr. Cass., Sez. 5°, sentenza n. 23833 dell'11.10.2017 e Cass., Sez. 6°-5°, ordinanza n. 3011 del 3.2.2017).

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve necessariamente concludersi per il rigetto dei rilievi eccepiti dalla società opponente (esenzione dal pagamento dell'imposta per mancanza di utilizzazione dell'immobile; violazione del principio *"chi inquina paga"*).

Invero, parte ricorrente non ha richiesto e documentato tale presunta "inutilizzabilità".

Il Comune di Fasano, a dire della società ricorrente, *“non poteva non sapere che l’immobile in questione era gestito da altri”*. Ciò in quanto, l’opponente aveva trasmesso al Comune di Fasano, in data 29.12.2021, “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA) per strutture ricettive_alberghiere e, ai Vigili del Fuoco, in data 5.1.2022, comunicazione di risoluzione del contratto di locazione del 2021 con la “Società_1 S.r.l.”.

Deve ribadirsi, però, che la società ricorrente non ha documentato, nella denuncia originaria o nella variazione, per l’anno di imposta 2021 e nei termini previsti dall’art 70 del D.lgs. 507/1993, alcuna circostanza di “non utilizzabilità” dell’immobile in questione.

È pur vero che in materia trova applicazione il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 8592 del 26.3.2021).

Ma tale situazione non ricorre nel caso in esame, atteso che il Comune di Fasano, prima dell’emissione dell’avviso impugnato, non aveva conoscenza adeguata di tale peculiare situazione dell’immobile.

Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la conoscenza della causa giustificativa della invocata esenzione non poteva essere tratta dagli atti presenti nella pratica amministrativa e, in particolare, dalla SCIA per strutture ricettive alberghiere. Da essa potevano trarsi indicazioni ai fini della correttezza della procedura “semplificata”, ma certamente non ai fini dell’imposta TARI, disciplinata da apposita e specifica normativa.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il ricorso deve essere rigettato.

In virtù del principio di soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune di Fasano, della somma di **euro 2.500,00** per compensi, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma l’atto impugnato.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Fasano, delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori, come per legge.

Brindisi, lì 17 ottobre 2025

Il Presidente/estensore

dott. Salvatore Carpino